



COMUNE DI COGOLETO

**Paese natale di Cristoforo Colombo
Città Metropolitana di Genova**

REGOLAMENTO INCENTIVI GESTIONE ENTRATE

(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale N. 75 del 04/06/2019

INDICE

Pagina

Articolo 1

Oggetto e finalità 3

Articolo 2 – Costituzione e quantificazione del fondo da destinare a compenso incentivante e del fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali dell’Ufficio Entrate..... 3

Articolo 3 – Fissazione obiettivi e costituzione del gruppo di lavoro 4

Articolo 4 – Ripartizione del compenso incentivante all’interno del gruppo di lavoro 4

Articolo 5 – Limiti alla liquidazione del compenso incentivante 4

Articolo 6 – Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali all’Ufficio Entrate..... 5

Articolo 7 – Contrattazione integrativa..... 5

Articolo 8 – Entrata in vigore 5

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare, contiene disposizioni per la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti.

Articolo 2 Costituzione e quantificazione del fondo da destinare a compenso incentivante e del fondo da destinare al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate

1. In ciascun anno è costituito un fondo, in cui confluiscono le risorse destinate alle finalità di cui all'art. 1, comma 1091, della L. 147/2018, nella percentuale totale del 5%, da destinare per una quota del 4% all'incentivazione del personale dipendente e per una quota del 1% al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate.
2. Per la costituzione del fondo sono considerate tutte le attività svolte dal personale di cui al successivo articolo 3 che comportino il recupero dell'evasione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), a qualsiasi titolo effettuata fatta eccezione per l'ipotesi in cui il servizio di accertamento sia affidato in concessione. Le risorse economiche che saranno utilizzate ai sensi del presente regolamento sono quantificate nella misura del 5% delle somme relative alle riscossioni registrate nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultanti dal conto consuntivo. L'erogazione del fondo potrà avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo di riferimento.
3. Al fine di individuare il maggior gettito accertato relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), si fa riferimento alle somme riscosse derivanti dall'attività di accertamento degli uffici a qualsiasi titolo effettuate. Per le finalità di cui al presente regolamento, si intendono altresì gli importi accertati negli esercizi precedenti ed effettivamente incassati nell'esercizio per il quale viene ad essere costituito il fondo di cui al presente regolamento.

Art. 3 Fissazione obiettivi e costituzione del gruppo di lavoro

- 1.L'attività di accertamento e recupero, al fine della distribuzione dell'incentivo di cui al presente regolamento, deve essere predeterminata nella fissazione dei ruoli e delle competenze del personale coinvolto.
- 2.Il Responsabile del Settore Finanze Tributi provvede alla costituzione del gruppo di lavoro sulla base delle specifiche competenze tecniche specialistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti ed assegnati.
- 3.I collaboratori amministrativi, svolgono, se necessario, attività di immissione dati e/o altre mansioni di natura esclusivamente amministrativa, comprese le attività inerenti la notifica degli atti di accertamento ed esecutivi.

Art. 4 Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro

- 1.Il fondo viene ripartito all'interno del gruppo di lavoro sulla base di una relazione redatta dal Responsabile del Settore Finanze Tributi che enunci in dettaglio le attività svolte dal gruppo di lavoro al fine di definire i maggiori accertamenti dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI). Nella relazione è riportato l'ammontare degli importi accertati ed incassati come risultanti dal consuntivo di riferimento nonché il contributo apportato da ciascuno dei dipendenti coinvolti. La relazione si conclude con una proposta di ripartizione delle somme a disposizione tra i vari componenti del gruppo di lavoro che deve essere approvata dal Segretario Comunale.
- 2.La ripartizione del fondo relativo a ciascun progetto avviene nei confronti del personale interessato, tenuto conto della relazione di cui al punto 1 del presente articolo, sulla base delle seguenti percentuali massime:
 - Personale addetto all'accertamento 3%
 - Collaboratori amministrativi e tecnici 1%
- 3.Qualora il personale partecipi a più attività previste nelle percentuali di ripartizione, lo stesso verrà inserito in ciascuna attività ed il suo incentivo cumulerà più voci.
La liquidazione degli incentivi avverrà successivamente dall'approvazione del conto consuntivo ad avvenuta approvazione degli atti di cui al precedente punto 1.

Art.5 Limiti alla liquidazione del compenso incentivante

- 1.Le somme che costituiscono la quota del fondo destinata all'incentivazione del personale sono inclusive degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente.
- 2.Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.

3. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite di cui al comma 2 del presente articolo, le relative eccedenze nell'anno di riferimento non potranno essere corrisposte negli anni successivi e andranno ad alimentare il fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate di cui al successivo articolo 6.

Art. 6 Fondo per il potenziamento delle risorse strumentale dell'ufficio entrate

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino, è costituito con le somme dell'1% delle entrate accertate e riscosse in ciascun anno, nonché dalle eventuali somme in eccedenza il limite del 15% del trattamento tabellare di cui al precedente articolo 5.
2. Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio entrate, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.
3. L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del Responsabile del Settore competente. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Art. 7 Contrattazione integrativa

1. Il presente regolamento, in virtù dell'espresso richiamo di cui all'art. 1, comma 1091 della L. 30/12/2018, n. 145 ad oggetto "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021" è oggetto di contrattazione integrativa ai sensi e per gli effetti del vigente CCNL.

Art. 8 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è efficace dopo l'avvenuta esecutività della delibera di approvazione.